



Comune di Cassano All'ionio

provincia di Cosenza

Ordinanza N° 54 del 23/01/2021

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE (art.50, comma 5, D.lgs. 267/2000)

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel Comune di Cassano All'ionio – Misure straordinarie nel Comune di Cassano All'ionio.

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – di rilevanza internazionale - dello stato di emergenza della Sanità pubblica;
- con Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, convertito nella Legge n.13 del 05/03/2020, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- con Decreto Legge n.19 del 25/03/2020 e con Decreto Legge n.33 del 16/05/2020 sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il COVID-19 una pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

U

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

Protocollo N.0002312/2021 del 23/01/2021

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2021 è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, 16 luglio 2020, n.76, 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n.157;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il D.L. 02/12/2020, il D.L. 18/12/2020 n.172, il D.L. 05/01/2021 n.1 e il D.L. 14/01/2021 n.2;

VISTI i DDPDM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021;

VISTE tutte le Ordinanze del Ministero della Salute;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze Sindacali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19;

CONSIDERATO che:

- l'andamento epidemiologico comunale è in costante e rapido aumento e appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica;
- a seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari, è stato individuato e comunicato all'Ente un numero elevato di casi di cittadini positivi al Covid-19 e che sono in corso tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatto con quelli risultati positivi;

RITENUTO che **il descritto contesto**, in attesa dell'evolversi della situazione sopra descritta, alla luce delle comunicazioni da parte dell'ASP, coadiuvata dal Comune nelle

attività di tracciamento dei contatti, **impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata** a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche **attraverso l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale, fino a tutto il 15 febbraio 2021, salvo proroghe o nuove determinazioni;**

SENTITO il parere dell'ASP;

SENTITO, altresì, il parere di altre autorità locali;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000 (T.U.E.L.) e dei poteri di ordinanza contingibile e urgente ivi conferiti allo scrivente;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a tutto il 15 febbraio 2021:

- 1. È vietato per chiunque l'ingresso nel Comune di Cassano All'lonio, nonché a coloro che vi si trovano di spostarsi all'interno del comune o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o assistenza di un congiunto anziano o diversamente abile, previa esibizione di autocertificazione; non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;**
- 2. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno, per il tempo strettamente indispensabile e ad un solo componente del nucleo familiare; l'eventuale presenza di un accompagnatore può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;**
- 3. È, altresì, vietato per chiunque ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;**
- 4. È vietato sostare nelle piazze e sui marciapiedi;**
- 5. Le farmacie e le parafarmacie devono rispettare l'orario giornaliero di apertura al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, fermo restando il rispetto delle turnazioni e delle reperibilità;**
- 6. Le attività di generi alimentari, compresi ipermercati, supermercati, vendita di frutta e verdura devono rispettare l'orario giornaliero di apertura dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e la chiusura domenicale; è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì, fermo restando la chiusura al pubblico alle ore 16:00, la consegna a**

domicilio entro le ore 18:00; il sabato la consegna a domicilio è consentita entro le ore 20:00, fermo restando la chiusura al pubblico alle ore 18:00; gli addetti alla consegna a domicilio dovranno dimostrare di essersi sottoposti con esito negativo a tampone antigenico o molecolare in data non antecedente ad una settimana;

7. **Tutte le altre attività commerciali** non sospese dal DPCM del 03.11.2020 (ovvero quelle indicate nell'allegato 23 del DPCM del 03.11.2020), nonché **tutte le attività artigianali** (laboratori, officine, ecc...) e **similari aperte al pubblico**, devono rispettare l'orario giornaliero di apertura **dalle ore 8:00 alle ore 13:00** nei giorni dal **lunedì al sabato e la chiusura domenicale**;
8. Le attività produttive industriali e commerciali non sospese e le attività professionali devono rispettare le disposizioni della normativa nazionale e regionale, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata e all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
9. **È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole**;
10. Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Resta consentita la sola consegna a domicilio esclusivamente per ristoranti e pizzerie dalle ore 19:00 alle ore 23:00** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; gli addetti alla consegna a domicilio dovranno dimostrare di essersi sottoposti con esito negativo a tampone antigenico o molecolare in data non antecedente ad una settimana;
11. **Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante**;
12. È inibita sul territorio comunale qualunque forma di commercio ambulante, fatta eccezione della vendita di frutta e verdura, che è consentita solo nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì** e limitatamente ai venditori ambulanti del Comune di Cassano All'Ionio **dalle ore 08:00 alle ore 12:00**;
13. **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, che restano consentite nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle 12:00** e limitatamente ai venditori del Comune di Cassano All'Ionio. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'uso di mascherine e guanti.
14. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
15. **Sono sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale**;

16. **Le attività degli uffici comunali sia della sede centrale di Cassano che delle delegazioni municipali di Sibari, Lauropoli e Doria si svolgeranno solo di mattina. L'accesso al pubblico sarà consentito solo di mattina previo appuntamento per i servizi ordinari ove sussista un reale stato di necessità, mentre per i servizi a sportello saranno consentiti accessi contingentati solo di mattina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00;**
17. **Resta vietato l'accesso del pubblico al cimitero comunale; saranno comunque garantiti i normali servizi;**
18. **Sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, anche svolte nei centri sportivi all'aperto;**
19. **Le attività inerenti i servizi alla persona non sospese dal DPCM del 03.11.2020 (ovvero quelle indicate nell'allegato 24 del DPCM del 03.11.2020 - lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), devono rispettare l'orario giornaliero di apertura dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al sabato e la chiusura domenicale;**
20. **sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 3 novembre 2020 (ovvero lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), che devono rispettare l'orario giornaliero di apertura dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al sabato e la chiusura domenicale;**
21. **È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque ad una distanza massima di mt 200 ed evitando ogni possibile compresenza di altre persone;**
22. **È vietato l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;**
23. **È consentito per le esigenze dei propri animali da affezione spostarsi nelle immediate adiacenze della propria abitazione e comunque ad una distanza massima di mt 200, provvedendo sempre alla pulizia dei luoghi;**
24. **Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nei luoghi chiusi e negli spazi all'aperto;**
25. **Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;**
26. **È sospeso, di comune accordo con la Chiesa, l'accesso ai luoghi di culto, nonché sono sospese le funzioni religiose con la partecipazione di persone;**
27. **è obbligatoria l'assoluta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel DPCM 14 gennaio 2021 e relativi allegati in caso di decessi, funerali e visite a**

domicilio; nello specifico, la partecipazione di persone deve essere limitata solo ai familiari entro il 4° grado di parentela e agli affini entro il 2° grado, evitando assembramenti e in modo da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro e comunque nel numero massimo di 15 persone presenti contemporaneamente;

- 28. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;**
- 29. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è vietato ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza o di salute;**
- 30. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;**
- 31. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;**
- 32. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è vietata, salvo che la direzione sanitaria della struttura non disponga diversamente per comprovati motivi di necessità, adottando misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;**
- 33. Per quanto non espressamente previsto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale;**
- 34. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti ordinanze sindacali per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente o da questa modificate; la presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.**


Il presente atto è immediatamente esecutivo.

DISPONE INOLTRE

- 1. che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Sibari, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All'Ionio, alla Questura di Cosenza, alla Polizia Stradale di Rossano e di Cosenza, al Commissariato di Polizia di Castrovillari, alla Polizia Provinciale, a tutte le altre forze dell'ordine presenti su Cassano All'Ionio, a tutti gli uffici comunali coinvolti, al Presidente della Regione Calabria, alla Protezione Civile Regionale, all'Azienda Sanitaria Provinciale, agli Istituti scolastici del Comune di Cassano All'Ionio e all'Ufficio Scolastico Regionale;**
- 2. che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.**

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.



Il Sindaco
Giovanni Papasso